CAMERA DEI DEPUTATI N. 3365

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREATTA)

Modifica del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 212

Presentato il 23 novembre 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La legge 26 febbraio 1992, n. 212, prevede una serie di strumenti finanziari a favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale al fine di sostenere e favorire il processo di transizione di detti Paesi verso forme di economia di mercato.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, di tale legge include tra le iniziative di collaborazione i « cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte ».

Con questa dizione è possibile realizzare iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale solo attraverso la Comunità europea e le istituzioni finanziarie internazionali. Ciò risulta gravemente limitativo, tanto più che restano esclusi gli organismi specializzati proprio nel settore cui si riferisce la legge n. 212 del 1992, che è quello dell'assistenza tecnica [come ad esempio l'UNIDO *(United Nations Industrial Development Organization)* e altri enti che operano nei singoli settori, come l'Organizzazione mondiale della Sanità, la FAO, l'UNDP *(United Nations Development Programme)*, eccetera], in quanto non finanziari.

Nella originaria formulazione del disegno di legge, divenuto poi la legge n. 212 del 1992, il problema non si poneva in quanto vi figurava l'espressione « organismi ed istituzioni finanziarie internazionali »; e poiché non furono presentati emendamenti è da ritenere che la modifica dell'aggettivo dal femminile al maschile (« finanziari ») non corrisponda alla volontà del legislatore, ma sia stato probabilmente il frutto di un errore di trascrizione durante l'« *iter* » parlamentare.

Essendo, peraltro, inequivoca la lettera della legge e per evitare probabili rifiuti di registrazione di decreti di finanziamento a favore di organismi internazionali non finanziari, si rende necessario provvedere alla correzione in via legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« *a)* cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità di cui alla presente legge; ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3365
Lire 500